SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 293**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1991.

Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1991 e della nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche ai fini fiscali in vigore dal 1° gennaio 1992.

91A5567

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 settembre 1991.

Applicazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991, per consentire alla Cassa depositi e prestiti il trasferimento di lire 1.109,976 miliardi alle regioni e alle province autonome interessate, secondo il margine di elasticità ivi indicato, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 1988), che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'ano 1989, di lire 2.000 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (Finanziaria 1989 - Tabella *F)*, che ha ridotto lo stanziamento anzidetto di lire 300 miliardi;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, che ha disposto una riduzione di lire 200 miliardi dello stanziamento suddetto che, pertanto, risulta ridotto a lire 1.500 miliardi;

Visto il citato art. 17, comma trentunesimo, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1990, con il quale viene impegnata la somma di lire 12,660 miliardi, in conto residui 1987, a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento del progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara», di competenza della regione Abruzzo, per il quale è stata autorizzata con delibera CIPE 19 dicembre 1989 la messa a disposizione di una prima assegnazione pari a lire 18,661 miliardi;

Visto, inoltre, il proprio successivo decreto del 28 aprile 1990, con il quale viene impugnata la somma complessiva di lire 1.111,962 miliardi, in conto residui 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni e province autonome indicate nel punto 1, colonna 2, della sopracitata delibera CIPE 19 dicembre 1989, per il finanziamento dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili, ivi compreso il completamento del finanziamento a favore del suddetto progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara» pari alla prima assegnazione CIPE di lire 18,661 miliardi;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto dell'11 giugno 1990, con il quale in applicazione della delibera CIPE di rettifica del 12 aprile 1990 viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi per le motivazioni ivi specificate, restando quindi impegnata a carico del cap. 7090, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la somma complessiva di lire 1.109,976 miliardi, in conto residui 1989;

Vista la delibera CIPE del 30 luglio 1991, di modifica della surrichiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989, con la quale viene consentito che, entro il limite massimo del 10%, le somme di prima assegnazione di cui alla colonna 2 del punto 1 siano da considerare trasferite alla Cassa depositi e prestiti senza specifico vincolo di destinazione per singola quota progettuale;

Considerato, altresì, che con la predetta delibera CIPE del 30 luglio 1991 viene anche stabilito che, per i progetti in più avanzato stato di esecuzione il Ministro del bilancio può autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad effettuare ulteriori erogazioni anche superiori alla prima assegnazione maggiorata del 10%;

Considerato, pertanto, che le erogazioni relative alla somma complessivamente impegnata con il succitato proprio decreto del 28 aprile 1990, come rettificata dal successivo decreto dell'11 giugno 1990, pari a lire 1.109,976 miliardi, per il 1989, vanno disposte a cura della Cassa depositi e prestiti secondo le nuove modalità di cui alla soprarichiamata delibera CIPE del 30 luglio 1991;

Decreta:

La somma complessivamente impegnata di lire 1.109,976 miliardi, in conto residui 1989, va trasferita alle regioni e province autonome interessate, a cura della Cassa depositi e prestiti, secondo i margini di elasticità, rispetto alla prima assegnazione, indicati nella delibera CIPE del 30 luglio 1991 e richiamati in premessa.

Il presente decreto che non comporta alcun ulteriore impegno a carico del cap. 7090, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 283

91A5585

DECRETO 22 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 9.994.996.000, per il 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi a lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165111 del 25 settembre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 9.994.996.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 76, 77 e 78 «Ambiente Nord Fio B/89» della regione Liguria;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 9.994.996.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Liguria per il finanziamento del progetto soprarichiamato di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.994.996.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria per il finanziamento dei progetti numeri 76, 77 e 78 «Ambiente Nord FIO B/89».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 9.994.996.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 286

91A5586

DECRETO 22 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 3.997.995.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 170101 del 25 settembre 1991, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1991, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di lire 3.997.995.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 70 «Forestazione Durci Sardegna»;

Considerato che per il detto progetto n. 70 «Forestazione Durci Sardegna» è già stata erogata la somma di lire 11.806.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 4.997.483.935 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 18.389.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.585.116.065;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a lire 3.997.995.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di lire 1.585.116.065, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 70 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 2.412.878.935 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 2.412.878.935 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI (i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione): n. 75 «Ristrutturazione e uso infrastrutturale di edilizia teatrale (regione Toscana) per lire 2.227.890.230; n. 68 «Ristrutturazione laguna S. Gilla» (regione Sardegna) per L. 184.988.705;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.997.995.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.585.116.065 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 70 «Forestazione Durci Sardegna»;

l'importo di L. 2.227.890.230 da devolvere a favore della regione Toscana a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 75 «Ristrutturazione e uso infrastrutturale di edilizia teatrale»;

l'importo di L. 184.988.705 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 287

91A5587

DECRETO 28 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 9.995.002.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Molise, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 152300 del 7 ottobre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 9.995.002.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Ambiente Molise FIO/B» corrispondente ai progetti numeri 188, 189 e 190 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 9.995.002.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Molise per il finanziamento dei progetti numeri 188, 189 e 190, di cui alla già citata delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.995.002.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Molise, per il finanziamento dell'opera «Ambiente Molise FIO/B» corrispondente ai progetti numeri 188, 189 e 190 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.995.002.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 288

91A5588

DECRETO 31 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 8.995.510.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 174807 del 17 ottobre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 8.995.510.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale: n. 101 «Acquedotto Golfo Cagliari» regione Sardegna di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il progetto n. 101 è già stata erogata la somma di L. 14.590.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 5.997.033.000 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 29.279.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 8.691.967.000;

Atteso, pertanto, che per il suddetto progetto a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 8.995.510.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 8.691.967.000 la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto n. 101 e si rende quindi disponibile l'importo di L. 303.543.000, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 303.543.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI n. 53 «Sistemazione scarichi a mare emissario di Coroglio, Pedemontano di Posillipo e Scolmatore Arena S. Antonio», regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.995.510.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 8.691.967.000 da devolvere alla regione Sardegna per il finanziamento integrale del progetto n. 101 «Acquedotto Golfo Cagliari»;

l'importo di L. 303.543.000 da devolvere alla regione Campania per il finanziamento del progetto n. 53 «Sistemazione scarichi a mare emissario di Coroglio, Pedemontano di Posillipo e Scolmatore Arena S. Antonio».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 8.995.510.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 289

91A5589

DECRETO 31 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 4.997.335.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 174809 del 17 ottobre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 4.997.335.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 192 «Disinquinamento Laghi Nord FIO/D» (regione Piemonte) della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il detto progetto «Disinquinamento Laghi Nord FIO/D» corrispondente al progetto n. 192 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 12.992.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 7.995.994.360 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 22.797.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.809.005.640;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 4.997.335.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.809.005.640, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 3.188.329.360 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 3.188.329.360 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI n. 154 «Viabilità Polcevera», risultante in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.997.335.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 1.809.005.640 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 192 «Disinquinamento Laghi Nord FIO/D»;

l'importo di L. 3.188.329.360 da devolvere a favore della regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera - Lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.997.335.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 290

91A5590

DECRETO 31 ottobre 1991.

Impegno della somma di L. 3.997.884.000, per il 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 174810 del 17 ottobre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 3.997.884.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 121 e 122 «Ambiente Sardegna Sicilia FIO A/89» della regione Sardegna;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 3.997.884.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Sardegna per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.997.884.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Sardegna per il finanziamento dei progetti numeri 121 e 122 «Ambiente Sardegna Sicilia FIO A/89».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 3.997.884.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 291

91A5591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Unione nazionale oleifici cooperativi associativi agricoli (U.N.Ol.Coop.) - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 settembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Unione nazionale oleifici cooperativi associativi agricoli (U.N.Ol.Coop.) - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Unionc nazionale oleifici cooperativi associativi agricoli (U.N.Ol.Coop.) - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Intersimone in data 20 ottobre 1966, repertorio n. 64393, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Mazzetti rag. Mido, via Carlo Sforza n. 9, Grosseto;

De Marco dott. Antonio Ciro, via Riccardo Forster n. 127, Roma;

Benigni avv. Piergiorgio, via Dardanelli, 3, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5593

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1991.

Entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Napoli, in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 1° agosto 1991 con il quale si è provveduto alla istituzione nella provincia di Napoli di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede nello stesso comune capoluogo, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità e degli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1 del menzionato decreto 1° agosto 1991 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli la giurisdizione sui comuni riportati in allegato;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 1° agosto 1991 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Napoli;

Decreta:

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Napoli, con sede nello stesso comune capoluogo, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1992, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1991) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato, facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1991 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1991, nonché per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e l'esecuzione dei rimborsi già richiesti.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 121 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio di un nuovo numero di partita IVA ai contribuenti interessati mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

II° UFFICIO IVA DI NAPOLI

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUOVO NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO O NATURA GIURIDICA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITÀ

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

DATA ____________

Il Direttore del Centro Informativo Tasse

ALLEGATO

ACERRA
AFRAGOLA
AGEROLA
ARZANO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRUSCIANO
CAIVANO
CALVIZZANO
CAMPOSANO
CARBONARA DI NOLA
CARDITO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASAMARCIANO
CASANDRINO
CASAVATORE
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLO DI CISTERNA
CERCOLA
CICCIANO
CIMITILE
COMIZIANO
CRISPANO
ERCOLANO
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GRAGNANO
GRUMO NEVANO
LETTERE
LIVERI
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MASSA LUBRENSE
MELITO DI NAPOLI
META
MUGNANO DI NAPOLI
NOLA
OTTAVIANO
PALMA CAMPANIA
PIANO DI SORRENTO
PIMONTE
POGGIOMARINO
POLLENA TROCCHIA
POMIGLIANO D'ARCO
POMPEI
PORTICI
ROCCARAINOLA
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN PAOLO BEL SITO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SANT'AGNELLO
SANT'ANASTASIA
SANT'ANTIMO
SANT'ANTONIO ABATE
SAN VITALIANO
SAVIANO
SCISCIANO
SOMMA VESUVIANA
SORRENTO
STRIANO
TERZIGNO
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TUFINO
VICO EQUENSE
VILLARICCA
VISCIANO
VOLLA
SANTA MARIA LA CARITÀ
TRECASE

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 1 agosto 1991 ha istituito, nella provincia di Napoli, un secondo ufficio IVA con sede nello stesso comune di Napoli, situato in via Nuova Poggioreale, presso il Centro Polifunzionale INADEL; tale ufficio è competente sui soggetti residenti nei comuni della provincia non compresi tra quelli indicati nel 2° comma dell'art. 1 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai soggetti il cui domicilio *fiscale risulta in uno dei comuni riportati nell'allegato.*

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1992 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Napoli.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1991 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Napoli;
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti l'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1992;
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1992 sempreché afferenti annualità d'imposta 1991 e successive. A tale proposito si precisa che i contribuenti rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio IVA devono effettuare i versamenti presso gli sportelli bancari delegati alla riscossione e ubicati nei comuni riportati nell'allegato.

Nel caso in cui si rilevino errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a farli rettificare, entro il *31.12.1991, presso il primo Ufficio IVA di Napoli.*

91A5594

DECRETO 12 dicembre 1991.

Sospensione dalla importazione, distribuzione e vendita di alcune marche di sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, entrato in vigore il 2 novembre 1991, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministro delle finanze dispone la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette della quale sia stato sequestrato, anche in più volte nel corso dell'anno solare, un quantitativo superiore a cinquemila chilogrammi;

Viste le comunicazioni numero 378086/2122 e numero 378085/2122 del comando generale della Guardia di finanza in data 12 dicembre 1991, dalle quali risulta che sono stati trasmessi rispettivamente alle procure della Repubblica di Trieste, con fogli n. 14710/26 e n. 14711/26 del 17 novembre 1991, e Ravenna, con foglio n. 6091/26 del 28 novembre 1991, gli atti relativi a sequestri di sigarette di contrabbando, per quantitativi superiori a cinquemila chilogrammi, per le marche «Marlboro Filter», «Muratti Ambassador Filter» e «Merit Filter K.S.»;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per l'applicazione del citato art. 6 del sopramenzionato decreto-legge, il quale dispone la sospensione, per trenta giorni, dalla importazione, distribuzione e vendita delle predette marche di sigarette;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa per trenta giorni la importazione, la distribuzione e la vendita delle marche di sigarette «Marlboro Filter», «Muratti Ambassador Filter» e «Merit Filter K.S.».

Roma, 12 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5628

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 settembre 1991.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire dei cittadini ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia nello Zaire;

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi, estendersi e aggravarsi dei disordini e degli episodi di guerra si è venuta a creare, sul territorio dello Zaire una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire dei cittadini ivi residenti, con decorrenza dalla data del 24 settembre 1991.

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5626

DECRETO 3 dicembre 1991.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia dei cittadini ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia nella Jugoslavia;

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi, estendersi e aggravarsi degli episodi di conflitto armato, si è venuta a creare, sul territorio della Jugoslavia una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia dei cittadini ivi residenti, con decorrenza dalla data del 15 novembre 1991.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5627

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1991.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1992.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1992;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como-Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il consumo nazionale:

codeina base	kg	400
diidrocodeina base	»	200
etilmorfina base	»	40
morfina base	»	30
folcodina base	»	1
idrocodone base	»	1
ossicodone base	»	2
ossimorfone base	»	1
tebacone base	»	1
buprenorfina base	»	0,500
monoacetilmorfina base	»	0,200
diacetilmorfina base	»	0,200
acetilcodeina base	»	0,200
benzilmorfina base	»	0,100
idromorfone base	»	0,100
nicocodeina base	»	0,100
nicomorfina base	»	0,100
acetildiidrocodeina base	»	0,100
acetorfina base	»	0,100
etorfina base	»	0,100
normorfina base	»	0,100
norcodeina base	»	0,100
diidromorfina base	»	0,100
norossicodone base	»	0,100

e per l'esportazione:

codeina base	»	300
diidrocodeina base	»	2.000
etilmorfina base	»	50
morfina base	»	100
folcodina base	»	30

idrocodone base	kg	50
ossicodone base	»	50
buprenorfina base	»	6
ossimorfone base	»	1
tebacone base	»	1
normorfina base	»	0,500
tebaina base	»	0,500
3-monoacetilmorfina base	»	0,500
acetilcodeina base	»	0,500
diacetilmorfina base	»	0,200
diidromorfina base	»	0,100
norossicodone base	»	0,100

2) La ditta Laboratori MAG - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il consumo nazionale:

fendimetrazina bitartrato base:		
(titolari specialità)	kg	1.000
(farmacie)	»	300
amfepramone base:		
(titolari specialità)	»	300
(farmacie)	»	300
e per l'esportazione:		
fendimetrazina bitartrato base	»	4.000
amfepramone base	»	10.000

3) La ditta Secifarma, via G. B. Grassi n. 97, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il mercato nazionale:

destropropossifene base	kg	500
1-Metanfetamina base	»	10
e per l'esportazione:		
destropropossifene base	»	8.000

4) La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici, via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il consumo nazionale:

pentazocina base	kg	300
e per l'esportazione:		
pentazocina base	»	1.700

5) La ditta Gruppo Lepetit, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il consumo nazionale:

destropropossifene base	kg	10.000
e per l'esportazione:		
destropropossifene base	»	70.000

6) La ditta Laboratori Guieu, via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1992, per il consumo nazionale:

morfina base	kg	30
codeina base	»	400
etilmorfina base	»	40
diidrocodeina base	»	200
- di-acetilmorfina	»	0,500
- monoacetilmorfina	»	0,500
e per l'esportazione:		
codeina base	»	500
diidrocodeina base	»	300

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

Roma, 28 novembre 1991

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

91A5592

DECRETO 30 novembre 1991.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1990 con il quale, in base a quanto disposto dagli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1991 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Laboratori Guieu, via Robbio n. 26, Confienza (Pavia), con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Laboratori Guieu, con sede in via Robbio n. 26, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre per il consumo nazionale, nel corso dell'anno 1991, la seguente sostanza:

morfina base . . . . kg 10

Roma, 30 novembre 1991

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

91A5605

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 novembre 1991.

Cancellazione dell'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo dall'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 20, comma 3, della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, con il quale al punto 2 dell'elenco allegato al suddetto decreto ministeriale 5 agosto 1982 è stata aggiunta l'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo (ANSICO);

Considerato che a seguito delle determinazioni adottate dal consiglio direttivo nazionale e dalla giunta esecutiva centrale nella seduta del 14 gennaio 1991, la predetta associazione si è sciolta in data 12 ottobre 1991;

Decreta:

Al punto 2 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, e successive modificazioni, è cancellata l'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo (ANSICO).

Roma, 16 novembre 1991

Il Ministro: ROGNONI

91A5549

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, è modificato nella misura del 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5553

DECRETO 30 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Taurasi».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Taurasi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidità totale;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Taurasi» previsto nella misura del 6 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, è modificato nella misura del 5 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5551

DECRETO 30 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Greco di Tufo».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Greco di Tufo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati.

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» previsto nella misura del 16 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, è modificato nella misura del 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5552

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 dicembre 1991.

Integrazione finanziaria dell'ordinanza n. 2155/FPC in data 2 agosto 1991 «Interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria». (Ordinanza n. 2185/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Vista l'ordinanza 2 agosto 1991, n. 2155 «Interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria»;

Considerato che a causa degli eccezionali noti flussi migratori si è dovuto provvedere ad uno straordinario programma di accoglimento e di assistenza, sostenendo rilevanti oneri finanziari;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare la disponibilità di lire 18 miliardi di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991;

Ravvisata l'opportunità di considerare tra gli interventi straordinari indicati all'art. 2 della stessa ordinanza n. 2155/1991 anche quelli relativi alla manutenzione ed alla sistemazione di ambienti destinati all'accoglienza, risarcimenti di danni connessi con le situazioni di emergenza, nonché l'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto alle attività di intervento;

Viste le lettere n. 4800/50 del 9 settembre 1991, n. 4872 del 20 settembre 1991, n. 5561/50 del 2 novembre 1991 e n. 6011/50 del 23 novembre 1991 con le quali il Ministero dell'interno, tenuto conto di quanto sopra esposto, ha assicurato, ad integrazione dell'indicata assegnazione di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991, l'ulteriore disponibilità della somma di lire 12,5 miliardi, di cui lire 1,5 miliardi a valere sul cap. 4234 e lire 11 miliardi a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per il corrente anno, da far affluire al «Fondo per la protezione civile»;

Viste le lettere n. 759 in data 18 settembre 1991 e n. 1184 del 26 novembre 1991 con le quali il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di far affluire sul «Fondo per la protezione civile» la complessiva somma di lire 12,5 miliardi, ad integrazione dell'indicata assegnazione di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La somma di lire 18 miliardi, posta a disposizione del «Fondo per la protezione civile» con ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991, è integrata di lire 12,5 miliardi che saranno prelevati per lire 1,5 miliardi dal cap. 4234 e per lire 11 miliardi dal cap. 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il corrente anno finanziario.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 2155/1991, salvo comprendere fra gli interventi straordinari indicati all'art. 2 dell'ordinanza stessa anche quelli relativi alla manutenzione, alla sistemazione e alla sorveglianza di ambienti destinati all'accoglienza dei profughi e degli esodati, ai risarcimenti dei danni connessi con le situazioni di emergenza, nonché all'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto per le attività di intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5611

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 11 dicembre 1991, n. 28.

Contingenti d'importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti da taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1991.

Si fa riferimento alle circolari n. 40 del 24 dicembre 1990 e n. A/506862 del 2 agosto 1991, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 1 del 2 gennaio 1991 e n. 183 del 6 agosto 1991, con le quali sono stati aperti, nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1991, contingenti d'importazione per prodotti siderurgici CECA tuttora sottoposti ad autorizzazione ministeriale.

Al riguardo si rammenta che la ripartizione dei suddetti contingenti è consentita sino al 31 dicembre 1991.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1992:

a) non potranno essere concesse autorizzazioni a valere sui contingenti relativi al 1991;

b) non potrà essere consentito il rinnovo di autorizzazioni già concesse e non utilizzate, sia pure parzialmente, entro il 31 dicembre 1991;

c) le autorizzazioni con scadenza nel periodo 20-31 dicembre 1991 si intendono prorogate per il tempo strettamente necessario allo sdoganamento e comunque non oltre il 28 febbraio 1992, purché si tratti di merci viaggianti o giacenti in dogana alla data del 31 dicembre 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

91A5624

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 12 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1991, registro n. 53 Interno, foglio n. 319, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Rosa Libertella un immobile sito in Agrigento, via Papa Luciani n. 14, per il prezzo di L. 72.000.000 ritenuto congruo dal competente U.T.E., da destinare a nuova sede sociale della sezione di Agrigento.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1991, registro n. 53 Interno, foglio n. 320, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Raimondo Sabatini un immobile sito in Imperia, via Schiva, n. 15, per il prezzo di L. 145.000.000 ritenuto congruo dal competente U.T.E., da destinare a sede sociale della sezione di Imperia.

91A5596

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Editoriale bresciana, con sede e stabilimento in Brescia, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° giugno 1991 al 6 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.C.S. Rizzoli periodici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° luglio 1991 al 6 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Editoriali quotidiani, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Pessano e Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° giugno 1991 al 6 febbraio 1992.

91A5601

Ammissione dei lavoratori licenziati dal Dipartimento dell'Aeronautica militare americana di Comiso, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati dal Dipartimento dell'Aeronautica militare americana di Comiso, in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta a decorrere dal 10 gennaio 1991 la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 9 luglio 1991.

Con lo stesso decreto in pari data la corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata all'8 gennaio 1992.

91A5602

MINISTERO DEL TESORO

N. 241

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1199,400	1199,400	1199,420	1199,400	1199,400	1199,400	1199,440	1199,400	1199,400	1194,400
E.C.U.	1536,750	1536,750	1537 —	1536,750	1536,750	1536,750	1537 —	1536,750	1536,750	1536,750
Marco tedesco	755,170	755,170	755,500	755,170	755,170	755,170	755,100	755,170	755,170	755,170
Franco francese	221,170	221,170	221,250	221,170	221,170	221,170	221,190	221,170	221,170	221,170
Lira sterlina	2159,100	2159,100	2163 —	2159,100	2159,100	2159,100	2159,600	2159,100	2159,100	2159,100
Fiorino olandese	670,350	670,350	670,500	670,350	670,350	670,350	670,310	670,350	670,350	670,350
Franco belga	36,651	36,651	36,650	36,651	36,651	36,651	36,649	36,651	36,651	36,650
Peseta spagnola	11,838	11,838	11,860	11,838	11,838	11,838	11,837	11,838	11,838	11,830
Corona danese	194,110	194,110	194 —	194,110	194,110	194,110	194,110	194,110	194,110	194,110
Lira irlandese	2012,700	2012,700	2013 —	2012,700	2012,700	2012,700	2012,500	2012,700	2012,700	—
Dracma greca	6,594	6,594	6,600	6,594	6,594	6,594	6,599	6,594	6,594	—
Escudo portoghese	8,535	8,535	8,530	8,535	8,535	8,535	8,535	8,535	8,535	8,530
Dollaro canadese	1052,950	1052,950	1053 —	1052,950	1052,950	1052,950	1052,650	1052,950	1052,950	1052,950
Yen giapponese	9,261	9,261	9,280	9,261	9,261	9,261	9,261	9,261	9,261	9,260
Franco svizzero	855,200	855,200	855,500	855,200	855,200	855,200	855,050	855,200	855,200	855,200
Scellino austriaco	107,209	107,209	107,300	107,209	107,209	107,209	107,204	107,209	107,209	107,200
Corona norvegese	191,430	191,430	191,500	191,430	191,430	191,430	191,650	191,430	191,430	191,670
Corona svedese	206,430	206,430	206,500	206,430	206,430	206,430	206,450	206,430	206,430	206,430
Marco finlandese	278,620	278,620	279 —	278,620	278,620	278,620	278,900	278,620	278,620	—
Dollaro australiano	924,200	924,200	924 —	924,200	924,200	924,200	924,900	924,200	924,200	924,200

Media dei titoli dell'11 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,725
» » » 21- 4-1987/94	87,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,925
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,125
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	99,875
» » » »	1- 4-1988/93	99,850
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,350
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	99,875
» » » »	1-11-1988/93	100,575
» » » »	18-11-1987/93	100,125
» » » »	19-12-1986/93	100,675
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,700
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,425
» » » »	1- 2-1985/95	100,200
» » » »	1- 3-1985/95	99 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,275
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1990/95	99,275
» » » »	1- 6-1985/95	98,750
» » » »	1- 7-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1990/95	99,225
» » » »	1- 8-1985/95	98,975
» » » »	1- 9-1985/95	98,925
» » » »	1- 9-1990/95	99,175
» » » »	1-10-1985/95	99,350
» » » »	1-10-1990/95	99,350
» » » »	1-11-1985/95	99,600
» » » »	1-11-1990/95	99,175
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,250
» » » »	1- 1-1986/96	99,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,450
» » » »	1- 1-1991/96	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,275
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,625
» » » »	1- 5-1986/96	99,425
» » » »	1- 6-1986/96	99,475
» » » »	1- 7-1986/96	98,950
» » » »	1- 8-1986/96	98,725
» » » »	1- 9-1986/96	98,850
» » » »	1-10-1986/96	98,075
» » » »	1-11-1986/96	98,725
» » » »	1-12-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1987/97	98,225
» » » »	1- 2-1987/97	98,175
» » » »	18- 2-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,100
» » » »	1- 4-1987/97	98,225
» » » »	1- 5-1987/97	98,200
» » » »	1- 6-1987/97	97,975
» » » »	1- 7-1987/97	97,775
» » » »	1- 8-1987/97	98,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1991/98	98 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,050
» » » »	1- 5-1991/98	98,300
» » » »	1- 6-1991/98	98,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	98,750
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,550
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,225
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,925
» » »	12,50%	1-10-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,700
» » »	12,50%	1-10-1993	99,600
» » »	12,50%	1-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,800
» » »	12,50%	17-11-1993	99,850
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,150
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,550
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,750
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,325
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,475
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	87,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,425
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,275
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,625
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,375
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,375
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,225

91M11121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 472 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Società orticola italiana la donazione di un'apparecchiatura telefax del valore di L. 2.800.000 per il dipartimento ortoflorofrutticoltura.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 473 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Schering S.p.a. la donazione di L. 5.000.000 per il centro interuniversitario di neurochimica e farmacologia clinica delle cefalee idiopatiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11197 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione di L. 8.000.000 per il dipartimento studi sociali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 564 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 19.500.000 per l'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 564/*bis* del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 21.000.000 per l'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 558 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore della biblioteca di botanica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 566 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Boeringer Ingelheim Italia S.p.a. la donazione di vari apparecchi scientifici del valore complessivo di L. 98.336.673, destinati all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 1°.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 567 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda di promozione turistica Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 568 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Manusardi e C. di Milano la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale é terapia medica 4°.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 569 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria farmaceutica Seronno S.p.a. la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 5.900.000 a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 571 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria farmaceutica Seronno S.p.a. la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 50.000.000 a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 572 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria Bioresarch S.p.a. la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare al centro interuniversitario di neurochimica e farmacologia clinica delle cefalee idiopatiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 573 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione della somma di L. 12.400.000 a favore del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 574 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative la donazione della somma di L. 10.000.000 a favore del dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 575 del 7 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 781 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Soc. L. Manetti-H. Roberts & C. la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica 4° per il centro interuniversitario di neurochimica e farmacologia chimica delle cefalee idiopatiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 782 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del consiglio di quartiere n. 5 del comune di Firenze la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di studi sociali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 783 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore del seminario di applicazione forense afferente alla facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 784 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 785 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondiaria S.p.a. la donazione della somma di L. 20.587.000 a favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 786 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della U.S.L. n. 10/C di Firenze la donazione della somma di L. 12.000.000 a favore del dipartimento di studi sociali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 787 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 788 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a. la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 15.000.000 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica - sezione di radiodiagnostica.

91A5598

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Firenze n. 789 del 9 agosto 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della defunta prof.ssa Oretta Marchi a favore del dipartimento di scienze aziendali un legato consistente in libri di ragioneria e tecnica il cui valore è stato stimato in L. 329.800.

91A5599

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1206 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 3.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche per l'adeguamento di attrezzatura informatica del laboratorio di farmacologia, in particolare di una stampante laser;

L. 1.500.000 dalla S.I.V. (Società industriale di Viterbo) a favore dello sviluppo e della ricerca nell'istituto di mineralogia e petrografia.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1354 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del Banco San Geminiano e San Prospero la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinarsi alla cattedra di gerontologia e geriatria (istituto di clinica medica generale e terapia medica) quale contributo per l'acquisto di un ecografo necessario per gli studi nel campo della ricerca gerontologica e geriatrica.

91A5616

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 7261 del 14 settembre 1991 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hoechst Italia S.p.a. di Milano la donazione di un'apparecchiatura così appresso descritta:

un SVC 100 H - Speedvac concentratore/evaporatore Savant, L. 5.600.000;

un rotore in alluminio, L. 870.000;

un sistema da vuoto ibrido mod. RC-4, L. 6.000.000;

prezzo complessivo L. 12.470.000, da destinare alla clinica endocrinologica.

91A5597

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 601 del 5 giugno 1991 l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Antonino Fava la donazione della propria collezione «Journal of the American Chemical Society» (annate 1960-1979) del valore approssimativo di L. 15.000.000, da destinare al dipartimento di biologia.

91A5615

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione all'utilizzazione di nuove etichette dell'acqua minerale «Lavaredo»

Come contemplato dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983, con decreto dell'assessore provinciale alla sanità n. 159 del 21 marzo 1991 alla Società atesina imbottigliamento bevande SATIB S.p.a., con sede in Ora (Bolzano), via Nazionale n. 80 e stabilimento in San Candido (Bolzano), via Pizach n. 7, partita I.V.A. n. 00121840219, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare le nuove etichette dell'acqua minerale naturale «Lavaredo» di San Candido (Bolzano) nei tipi addizionata e non addizionata di anidride carbonica per i contenitori di vetro della capacità di 100, 92, 44 cl.

Al succitato atto sono stati allegati gli esemplari delle etichette e dei relativi bollini di spalla che ne fanno parte integrante.

91A5600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di rettifica del Ministero delle finanze concernente il prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Genova. (Avviso di rettifica pubblicato nel supplemento straordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1991).

Nell'elenco delle rettifiche apportate al prospetto dei dati citato in epigrafe, riportato alla pagina 3 del suindicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«Per il comune di Genova/Sampierdarena a pagina 16 - Zona censuaria Prima - Zona territoriale B, viene *annullata detta zona*.»,

si legga:

«Per il comune di Genova/Sampierdarena a pagina 16 - Zona censuaria Prima - Zona territoriale B, viene *annullata la dicitura Sampierdarena*.».

91A5622

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200